



14 e 15 aprile 2014

La riforma del nuovo Isee

**Cosa cambia per i Comuni e le per le persone con
disabilità**

Avv. Gaetano De Luca

Servizio Legale Ledha

Di cosa vi parlerò

- Alcune premesse – campo di applicazione della riforma
- contesto normativo complessivo
- Analisi degli aspetti più importanti della nuova normativa
- Rapporto tra nuovo Isee nazionale e fattore famiglia lombardo

Campo di applicazione – alcune importanti precisazioni

- Si tratta di norme che regolamentano i criteri con i quali si calcola l'Isee
- Rimangono ferme le norme in tema di compartecipazione dei tenuti agli alimenti
- Rimane immutato il principio che in ogni caso la compartecipazione al costo di servizi sociali e socio-sanitari configurati come Lea deve essere ragionevole (no impoverimento della pcd e della sua famiglia).
- Rimane poi centrale la definizione e scelta del metodo tariffario (tariffa fissa, modello per fasce, tariffa personalizzata).

Quadro normativo

- Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità
- Costituzione: art. 3 – art. 32 – Art. 38
- Legge 67.2006
- Legge 328.2000: art. 14 e art. 22
- Dpcm 29.11.2001 (livelli essenziali di assistenza sanitari e socio-sanitari)
- Dpcm 14.2.2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)

Il vecchio Isee

- Art. 25 Legge 328.2000
- Dlgs 109.1998
- Forte contenzioso a causa di richieste di contribuzione insostenibili e a causa del coinvolgimento dei parenti
- Campagna pagare il giusto

Vecchio Isee - contenzioso

- Mancata applicazione dello strumento da parte di alcuni Enti locali (art. 25 L. 328 *“ai fini dell’accesso ai servizi ..la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal dlgs 109”*)
- Richiesta di redditi/patrimoni di familiari non conviventi
- Inclusione delle provvidenze economiche
- Mancata applicazione Isee individuale
- Richieste di compartecipazione ai parenti

Nuovo Isee – il punto di partenza

- C.d. **Decreto Salva Italia** (art. 5 D.L. 6.12.2011 conv. in legge 22.12.2011 n. 214): “con dpcm...sono riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Isee al fine di:”
 1. adottare una **definizione di reddito disponibile** che includa la percezione di somme anche se esenti e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti la famiglia nonché dei **pesi dei carichi familiari**, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico
 2. migliorare la capacità selettiva dell’indicatore , valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative
 3. permettere una differenziazione dell’Isee per le diverse tipologie di prestazioni

Dpcm 159.2013

- E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.1.2014
- Dpcm 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)".
- Entrata in vigore – 8 febbraio 2014

Percorso attuativo e transitorio

- Entro il **9 maggio 2014** approvazione del modello di Dsu
- Gli enti locali devono dare adeguata pubblicità di qs approvazione
- Il nuovo Isee diventa pienamente operativo ed obbligatorio dal **8 giugno 2014** (30 gg dalla approvazione del modello Dsu).
- I vecchi Isee continuano ad avere validità per le prestazioni già in corso di erogazione.
- Per le **nuove prestazioni** (richieste dopo 8.6.2014) si usa invece Isee nuovo

Percorso attuativo e transitorio

- Gli enti locali devono modificare i loro regolamenti entro 8 giugno 2014
- Per le prestazioni già in corso di erogazione alla data del 8 giugno 2014 continuano ad essere erogate secondo le regole del vecchio Isee sino alla approvazione dei nuovi regolamenti comunali ed in ogni caso non oltre il 7 giugno 2015 (dodici mesi dalla data del 8.6.2014)

Alcuni questioni sul regime transitorio

- Cosa succede se un Comune non approva il nuovo regolamento entro 8 giugno 2014? Quale normativa si applica?
- Si applica la vecchia normativa Isee per le prestazioni in corso di erogazione (dal 7 giugno 2015 in ogni caso si applica il nuovo Isee)
- Si applica la nuova normativa se si tratta di richieste di nuove prestazioni

Definizioni (art.1)

- Prestazioni sociali
- Prestazioni sociali agevolate
- Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Definizione di Isee

- L'Isee è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate
- Anche se la formulazione letterale della legge consente l'utilizzo dell'Isee anche per l'accesso alle prestazioni agevolate laddove siamo di fronte a servizi ritenuti livelli essenziali l'Isee deve essere utilizzato solo per definire la misura della compartecipazione

Isee come Lea (art. 2)

L'Isee costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 secondo co. Lett. m), fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie.

Le leggi regionali e i regolamenti comunali pertanto dovranno rispettare qs dpcm

Le leggi regionali possono invece regolare l'Isee in modo più favorevole ai cittadini.

Ulteriori strumenti oltre l'Isee

Il dpcm consente che gli enti erogatori possano prevedere, accanto all'Isee, criteri ulteriori di selezione.

Ovviamente tali criteri non potranno pregiudicare l'accesso a prestazioni Lea

Come si calcola l'Isee

L'Isee è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'Ise (redditi + 20 % patrimonio mobiliare ed immobiliare) ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai redditi si sottraggono spese e franchigie

Diverse tipologie di Isee per diverse prestazioni

L'Isee differisce (diverse composizioni del nucleo familiare) sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

1. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria
2. prestazioni agevolate rivolte a minorenni
3. prestazioni per il diritto allo studio universitario

Nucleo familiare in relazione alle diverse prestazioni

- Prestazioni sociali agevolate – famiglia anagrafica (art. 3)
- Prestazioni socio-sanitarie – coniuge e figli (art. 6 co. 2)
- Prestazioni socio-sanitarie residenziali – coniuge e figli anche non conviventi (art. 6 co. 3 lett. b))
- Prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni – famiglia anagrafica + genitore non coniugato non convivente (art. 7)

Nucleo familiare

Viene confermato il principio generale del riferimento alla famiglia anagrafica:

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu

Costituiscono un'eccezione a questa regola:

1. i **coniugi** fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno diversa residenza anagrafica (salvo separazione, ect)
2. i **figli maggiorenni non conviventi** (solo se sono a carico fiscalmente).

Il **figlio minore** fa parte del nucleo del genitore con cui convive

Il concetto di soggetto a carico ai fini Irpef

Per essere considerati familiari a carico, reddito personale non deve superare i **2.840,51 Euro** al lordo degli oneri deducibili.

ai sensi del Dpr 597.1992

L'indicatore della situazione reddituale

Mentre nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare con il nuovo Isee vengono inclusi anche le somme percepite pur se esenti da imposizione fiscale

Le entrate da imputare nel Ise

- Reddito complessivo ai fini Irpef
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta
- Ogni altra componente reddituale esente da imposta
- Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
- Assegni per il mantenimento dei figli (ovviamente solo se effettivamente percepiti)
- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche
- Redditi fondiari (fabbricati e terreni) anche dei beni immobili all'estero
- Reddito figurativo delle attività finanziarie

Riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU

Alcune specifiche entrate da computare

- Tutte le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ciechi, sordi, invalidi del lavoro, servizio e guerra
- Pensione sociale
- Assegno nucleo familiare numeroso
- Assegno maternità
- Voucher o contributi per prestazioni sociali (es. contributo vita indipendente).
- Assegni di cura
- Contributi per abbattimento barriere
- Ogni altro contributo pubblico

Spese da sottrarre dal reddito di ciascun componente (art. 4 co. 3)

- Assegni periodici corrisposti al coniuge
- Assegni mantenimento figli conviventi con altro genitore non coniugato
- Spese sanitarie e di assistenza per disabili (fino ad un massimo di 5.000 euro).
- 20 % del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3000 euro)
- 20 % dei trattamenti assistenziali o previdenziali (fino ad un massimo di 1000 euro).

Spese da sottrarre dal reddito complessivo del nucleo familiare

- Canone di locazione (per un massimo di 7000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo).
- Per le persone non autosufficienti spese certificate per i collaboratori domestici e gli addetti all'assistenza personale (nel limite delle provvidenze economiche) ovvero rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali

Riferiti all'anno solare precedente la presentazione della DSU

Spese da sottrarre dal reddito complessivo del nucleo familiare – franchige per disabilità

- Per persone con disabilità media, franchigia di 4.000 euro (se < 18 anni, 5.500 euro)
- Per persone con disabilità grave, franchigia di 5.500 euro (se < 18 anni, 7.500 euro)
- Per persone non autosufficienti, franchigia di 7.000 euro (se < 18 anni, 9.500 euro)

Riferiti all'anno solare precedente la presentazione della DSU

Indicatore della situazione patrimoniale

- $ISP = \text{valore del patrimonio immobiliare} + \text{patrimonio mobiliare} - \text{si considera solo il } 20\%$

Patrimonio immobiliare

- Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati e dei terreni quale definito ai fini Imu al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della Dsu, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.
- Dal valore di ciascun fabbricato o terreno si detrae l'ammontare del debito residuo derivante da eventuale mutuo
- Nel caso di nuclei familiari residenti in **abitazione di proprietà** il valore (sempre al netto del mutuo residuo) rileva solo per i 2/3 della parte eccedente la quota di 52.500 euro, incrementata di 2500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo
- Patrimonio immobiliare all'estero

Patrimonio mobiliare – cosa rileva

- Depositi e **conti correnti** postali e bancari (saldo finale o valore della consistenza media annua, se superiore) – anno di riferimento è quello precedente alla dsu
- Titoli di stato, obbligazioni, ect (valore nominale delle consistenze al 31.12 anno precedente).
- Azioni e altri strumenti finanziari
- Imprese individuali (valore del patrimonio netto).

Patrimonio mobiliare - franchigia

- Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000. Questa soglia viene poi incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Prestazioni socio-sanitarie (art. 6)

- In questo caso si fa riferimento ad un nucleo familiare ristretto che di fatto coincide con la sola persona con disabilità beneficiaria del servizio, in quanto difficilmente è coniugata o ha figli (minori o maggiorenni a carico).
- La persona con disabilità adulta che vive con i genitori può pertanto fare nucleo a se
- Rimane salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie.
- Non è richiesta la condizione di gravità (come nella vecchia normativa Isee e nella normativa lombarda)

A quali prestazioni si applica l'Issee ristretto

- Non solo Rsd, Rsa, Adi ma anche Cse, Sfa e Comunità alloggio
- Ciò in virtù della definizione di prestazioni socio-sanitarie elaborata dalla riforma ter del SSN (art. 3 Dlgs 229/1999).
- Il Cse, lo Sfa, la Comunità Alloggio e l'assistenza domiciliare rientrano nella categoria “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”: ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute
- In Lombardia la normativa regionale non distingue i servizi prettamente sociali da quelli socio-sanitari (art. 8 L.r. 3.2008 come modificata dalla L.r. 24.2.2012 n. 2).
- Devono considerarsi parte integrante di tali servizi tutte le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, tra le quali ad esempio i **servizi di trasporto e mensa**

Isee e prestazioni socio-sanitarie

- La regola dell'Isee individuale non esiste più
- La nuova disposizione tende a favorire le persone con disabilità gravi che vivono in famiglia e che non sono in grado di costituire un proprio nucleo familiare
- Sono svantaggiati quindi le persone con disabilità che abbiano costituito una propria famiglia

Prestazioni socio-sanitarie residenziali

- In questo caso viene preso come riferimento una composizione del nucleo familiare diversa dal sistema ordinario.
- Vengono in rilievo anche i figli maggiorenni non conviventi (quindi anche quelli non a carico e anche quelli che siano coniugati o abbiano a loro volta dei figli)
- In questo caso l'Isee viene integrato di una **componente aggiuntiva**, salvo che tale figlio (o un componente del suo nucleo) sia disabile oppure sia stata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente l'estraneità del figlio in termini affettivi

Attenzione !!!

Prevedere una componente aggiuntiva per ciascun figlio non significa legittimare richieste di compartecipazione nei loro confronti

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo dell'Isee il genitore non convivente nel nucleo familiare non coniugato con l'altro genitore (che abbia riconosciuto il figlio) fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con un'altra persona
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.
- altri casi

In questi due casi l'Isee è però integrato da una **componente aggiuntiva**

Isee corrente

L'Isee può essere sostituito da analogo indicatore definito "Isee corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano alcune condizioni legate alla perdita del posto di lavoro e solo in caso in cui vi siano delle variazioni superiori al 25 % rispetto all'Isee ordinario.

Incide solo sull'ISR

Scala di equivalenza

- Sono previste delle maggiorazioni:
 - 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli
 - 0,2 in caso di figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati

Fattore famiglia lombardo

- I criteri relativi alla compartecipazione alla spesa riguardano sia le prestazioni prettamente sociali che quelle socio-sanitarie
- Il principio generale è quello del riferimento del nucleo familiare (redditi e patrimoni)
- Nella definizione della scala di equivalenza viene data rilevanza alla disabilità
- Computo delle provvidenze economiche nel caso di accesso a unità residenziali. Nel caso invece di accesso alle unità semiresidenziali vengono computate al 50 %
- Isee singolo nel caso di accesso a prestazioni (sociali e sociosanitarie) residenziali o semiresidenziali solo per i disabili gravi

Quale rapporto tra normativa regionale e normativa nazionale?

- Il nuovo Isee costituisce Lea per cui può essere regolato in modo diverso dalle Regioni laddove il risultato sia quello di un trattamento più favorevole
- Occorrono delle linee guida che chiariscano il rapporto tra queste due normative eliminando gli aspetti peggiorativi della L.r. (es riferimento alla sola disabilità grave)